

## CREDITO IN CASSA B2B – SOTTOMISURA A FAQ INTERMEDIARI A

- Con riferimento alla previsione di cui all'art. 10.13 dell'Accordo Sottomisura A, si chiede se sia possibile prevedere l'inserimento degli impegni in capo al Soggetto beneficiario in un "addendum" al contratto relativo alla Linea di credito? Si conferma tale possibilità. Gli impegni in capo al Soggetto beneficiario di cui all'art. 5.6 dell'Accordo Sottomisura A possono essere previsti in un "addendum al contratto" purché quest'ultimo richiami espressamente il contratto relativo alla Linea di credito sottoscritto tra Intermediario A e Soggetto beneficiario.
- Con riferimento all'art. 3.1 dell'Accordo Sottomisura A, si chiede se tra le forme tecniche ivi previste l'Intermediario A abbia la facoltà di attivarne solo alcune o sia vincolato all'utilizzo di tutte le forme tecniche? Ai sensi di quanto previsto dal richiamato articolo, l'Intermediario A ha facoltà di concedere al Soggetto beneficiario una Linea di credito avente una o più delle forme tecniche ivi previste. Pertanto, l'Intermediario A ha facoltà di utilizzare solo alcune delle forme tecniche previste.
- Con riferimento all'art. 3.10 dell'Accordo Sottomisura A, si chiede se la prescrizione prevista (mancato addebito di alcuna spesa e/o commissione in relazione alla concessione della Linea di credito) si riferisca esclusivamente alle spese e/o commissioni di istruttoria oppure sia da intendersi anche con riferimento ad eventuali spese/commissioni di gestione? Si conferma che la prescrizione prevista si riferisce esclusivamente alle spese e/o commissioni di istruttoria. Non è previsto alcun vincolo con riferimento ad eventuali spese e/o commissione di gestione della Linea di credito. Tale principio trova conferma in quanto previsto dal punto 6 dell' "Avviso pubblico per la concessione di interventi finanziari a favore delle PMI – Operazione Credito in Cassa B2B Sottomisura A" che testualmente recita : "Finlombarda e gli Intermediari A non richiederanno ai Soggetti beneficiari alcuna commissione e/o spesa di istruttoria fatto salvo quanto previsto ai punti 5.3 e 5.5".
- Con riferimento alla procedura di escussione della garanzia di cui all'art. 8 dell'Accordo Sottomisura A, si chiede se il declassamento del credito tra i crediti "past-due", "in incaglio" o "sofferenza" debba essere necessariamente effettuato a prescindere dalle procedure del credito vigenti presso l'Intermediario A? Al fine di meglio chiarire questo aspetto è stato predisposto e reso disponibile sul Sito Internet l'Addendum Sottomisura A, a cui si rimanda per i necessari chiarimenti.